



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 69/21

Roma, 05 /03/2021

Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi. Messaggio INPS n.869/2021

Roma 04 marzo 2021 _ Con il messaggio n. 896 del 2021 (all.1), L'INPS si occupa della ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in base a quanto previsto dai decreti Ristori (decreti-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, 30 novembre 2020, n. 157, e successive modificazioni).

Premesso che l'Istituto ha fornito a suo tempo - con le circolari n. 129/2020 e n. 145/2020 e con i messaggi n. 4361/2020 e n. 4840/2020 - le indicazioni operative relative alla sospensione disposta dalle predette previsioni normative, con il presente messaggio illustra quindi le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi.

L'INPS precisa in via generale che i versamenti debbano essere eseguiti, o in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure in alternativa, mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. In tale ultimo caso sono fornite per ciascuna Gestione le indicazioni in ordine alle modalità di versamento, fermo restando che la prima rata va versata entro il 16 marzo 2021.

Aziende con dipendenti

Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello "F24".

I codici attribuiti alle sospensioni contributive previste dalle norme indicate nel paragrafo 1 del presente messaggio e inseriti nei flussi Uniemens sono i seguenti: **N974- N975-N976**.

Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Per le aziende committenti, la contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

- 32 "sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1";
- 33 "sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2";
- 34 "sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3".

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

All'atto della restituzione dei contributi sospesi, dovrà essere compilato l'elemento <AltriImportiDovuti_Z2> indicando nell'elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l'elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 – Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto>, il valore dell'intero importo dovuto nel caso di restituzione in unica soluzione, ovvero della singola rata nel caso di restituzione in forma rateale nella misura massima di quattro rate di pari importo, avendo inoltre cura di valorizzare il <TipoOperazione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020.

Allegati n.1